COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TESTO COORDINATO

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25.3.99

Controllato dal CO.RE.CO. di Bologna in data 6.4.99 al Prot. n. 2928

Ripubblicato all'Albo per quindici giorni dal 28.4.99 al 13.5.99

Modificato con deliberazione n. 68/C.C. del 29.12.2000, controllata dal CO.RE.CO. di Bologna in data 10.1.2001 al Prot. n. 2001000177.

Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 27.2.2002, esecutiva il 2.4.2002.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 5.4.2002 al 20.4.2002.

Modificato con deliberazione n. 100/C.C. del 23.12.2002, esecutiva il 20.1.2003.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 6.2.2003 al 21.2.2003

Modificato con deliberazione n. 26/C.C. del 29.3.2004

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 30.4.2004 al 15.5.2004

Modificato con deliberazione n. 13/C.C. del 21.2.2005.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 16.6.2005 all'1.7.2005.

Modificato con deliberazione n. 7/C.C. del 26.1.2006.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 7.3.2006 al 22.3.2006

Modificato con deliberazione n. 41/C.C. del 30.5.2006

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 6.7.2006 al 21.7.2006

Modificato con deliberazione n. 16/C.C. del 15.2.2007

Ripubblicato all'Albo pretorio per 15. gg. dal 15.3.2007 al 30.3.2007

Modificato con deliberazione n. 5/C.C. del 17.1.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 13.2.2008 al 28.2.2008

Modificato con deliberazione n. 65/C.C. del 18.12.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 29.1.2009 al 13.2.2009

Modificato con deliberazione n. 8/C.C. dell'11.2.2010

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dall'8.3.2010 al 23.3.2010

Modificato con deliberazione n. 10/C.C. del 17.2.2011

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 18/05/2011 al 02/06/2011

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Ambito di applicazione e scopo del regolamento
Art. 2 -	Area di pertinenza del fabbricato
Art. 3 -	Aree Fabbricabili
Art. 4 -	Qualifica di coltivatore diretto
Art. 5 -	Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 6 -	Alloggio non locato e residenza secondaria (o
	seconda casa)
TITOLO II:	DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Art. 7 -	Dichiarazione o denuncia
Art. 8 -	Attività di controllo
	TITOLO III: VERSAMENTI E RIMBORSI
Art. 9 -	Versamenti e riscossione
Art. 10 -	Rimborsi in genere e compensazione
	TITOLO IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 11 -	Aliquote e detrazioni
Art. 12 -	Abitazione principale
Art. 13 -	Pertinenze
Art. 14 -	Agevolazioni sulle locazioni di immobili ad uso abitativo
Art. 15 -	Immobili posseduti da enti non commerciali
Art. 16 -	Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 17 -	Terreni fuori campo di applicazione dell'ICI
	TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18 -	Entrata in vigore

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 25/03/1999.

Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

- 1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
- 2 L' area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, in tal caso l'imposizione parte dal giorno indicato nella comunicazione di "inizio lavori" o, in mancanza di questa, dal giorno del rilascio della concessione edilizia o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori se antecedente.

Art. 3 - Aree fabbricabili

- 1. Con apposito regolamento sono state definite le aree edificabili e il calcolo del valore venale annuo delle aree stesse.
- 2 Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo a partire dalla data di adozione dei nuovi strumenti urbanistici.
- 3 La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile in base allo strumento urbanistico approvato e vigente.
- 4 Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile e, comunque, dalla data di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici.
- 5 Il funzionario responsabile, in deroga ai termini di legge dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo dall'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici.
- 6 L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali l'adozione di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
 - 7 Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che:
- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 3;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
 - 8. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
- a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
- b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto, in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto, in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
- (i commi di cui al precedente art. 3 sopra riportati sono sostituiti come sotto riportato)

- "1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.
- 2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, determina entro il mese di aprile dell'anno di riferimento, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. I valori così determinati valgono anche per gli anni successivi, qualora la Giunta non deliberi diversamente.
- 3. Nel caso in cui la differenza tra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 10% in meno, la denuncia del proprietario sarà accettata come veritiera.
- 4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- 5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree non specificatamente classificate negli strumenti urbanistici come edificabili ma effettivamente utilizzate ai fini edificatori, a quelle risultanti dalla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/1992;
- 6. Si fa luogo al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili solo a partire dalla data di adozione dei nuovi strumenti urbanistici.
- 7. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile in base allo strumento urbanistico approvato e vigente.
- 8. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile e, comunque, dalla data di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici.
- 9. Il funzionario responsabile, in deroga ai termini di legge dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili

solo dall'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici.

- 10. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali l'adozione di varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
 - 11. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che:
- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 5;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) non vi sia stata utilizzazione edificatoria abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
 - 12. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
- a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
- b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto, in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto, in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
- 13. I commi 1 e 2 del presente articolo verranno applicati con decorrenza 1.1.2011. Per gli anni precedenti restano in vigore i criteri stabiliti dal "Regolamento in materia di valore delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".

Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto

- 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett.b) e 9 del D. Lgs. 504/92, si considerano coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, purchè in possesso di regolare partita IVA per l'attività agricola.
- 2. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, e pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio delle agevolazioni di cui all'art. 9 del D. lgs. 504/1992.
- 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 2 del D.P.R. 23/3/1998 n.139.

Art. 5 - Fabbricati di interesse storico e artistico

- 1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5%) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1, oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.
- 2 Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20. Per la quantificazione del relativo valore la rendita così determinata va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria catastale di appartenenza.

Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa).

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non utilizzata come residenza del possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria), non locata, nè utilizzata dai familiari o altri a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica).
- 2. Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa". l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.
- 3. Non si considera "alloggio non locato o "residenza secondaria (seconda casa)", l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

Titolo II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 7 - Dichiarazione o denuncia

- 1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo rispetto al quale si sono verificate le modifiche sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale.
- 2. Nei casi di abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale, per avere diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine di scadenza del primo pagamento utile, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Art. 8 - Attività di controllo

1. In relazione a quanto stabilito dall'art.3, comma 57, L.23.12.1996 n. 662 e della lettera p), comma 1 art. 59 D.Lgs. 15.12.1997 n.446, una percentuale del gettito può essere destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Titolo III: VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 9 - Versamenti e riscossione

- 1. Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonchè il pagamento tramite sistema bancario e modello F24.
- 2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso e contestualmente deve essere data comunicazione al servizio tributi del comune.
- 3. La norma del precedente comma 2, secondo periodo, si applica anche per tutti gli accertamenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 - 4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
- c) i versamenti effettuati tempestivamente, entro i termini di legge, al comune non competente.
- 5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i

primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

- 6. Fermo restando quanto previsto all. art.10, comma 3, e art. 12 del D. Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 52, L. 446/97, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, possono essere riscosse tramite la procedura indicata nel R.D. 14/04/1910, n. 639.
- 7. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 8 Il versamento minimo dell'imposta ordinaria annuale è stabilito in €. 2,07, pertanto sino a concorrenza di tale importo il tributo non è dovuto.

Art. 10 – Rimborsi in genere e compensazione

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
- 3. A norma dell'art. 2033 del codice civile chi ha pagato senza alcun presupposto una somma non dovuta ha diritto al rimborso degli interessi a decorrere dalla data della domanda di restituzione.
- 4. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

Titolo IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Art. 11 – Aliquote e detrazioni

- 1. Il Consiglio comunale delibera le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale (e per le fattispecie a questa assimilate) entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- 2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente.
- 3. La medesima detrazione, di cui al comma 1, stabilita dal Comune per l'abitazione principale, si applica anche relativamente all' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 12 - Abitazione principale

- 1. Per abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari risultano residenti.
- 2. Sono state equiparate alle abitazioni principali, in base alla vigente normativa:
- a) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza del socio assegnatario;
- b) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la residenza dall'abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) l'abitazione posseduta da un soggetto che per legge risiede in un altro Comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora dimostri che abitualmente dimori presso l'abitazione di cui sopra.

Art. 13 - Pertinenze.

- 1. Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 C6 C7 destinate e utilizzate a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato, purchè inserite nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale di residenza
- 2. Al numero massimo di 3 unità immobiliari appartenenti alle categorie specificate nel precedente comma i possessori di unità immobiliari rientranti nelle agevolazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento possono applicare la stessa aliquota prevista per l'abitazione principale di residenza.
- 3 Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è consentito detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze così come individuate ai commi 1 e 2.
- 4 Per usufruire di detta agevolazione, a pena di decadenza, il contribuente deve presentare apposita comunicazione sui moduli predisposti dal Comune entro il termine previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 14 – Agevolazioni sulle locazioni di immobili ad uso abitativo.

1. Con l'apposito atto di determinazione delle aliquote e delle detrazioni si può stabilire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, una aliquota ridotta per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con regolare contratto a canone "concordato" dalle Associazioni di categoria ai sensi della legge 431/98. La sussistenza di tale condizione deve essere segnalata in denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa è già stata presentata.

Art. 15 - Immobili posseduti da enti non commerciali

- 1. Qualsiasi immobile comunque destinato a servizio degli edifici di culto di proprietà e utilizzato dagli enti eclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione è esente purchè non utilizzato per altri fini. A Tal fine deve essere presentata dai soggetti interessati apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- 2. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i). del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che posseduti, dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, siano anche dallo stesso utilizzati.

Art. 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili

- 1. L'imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione.
- 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.
 - 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
- 5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 17 - Terreni fuori campo di applicazione dell'ICI

1. Qualora i terreni agricoli siano solo coltivati occasionalmente, senza strutture organizzative (i cosidetti orticelli), sono da considerarsi esclusi dal campo dell'applicazione ICI qualora il contribuente abbia rilasciato, anteriormente, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, di tale condizione.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.